



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV - V: Territorio, Sviluppo Economico/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUAP, Commercio e Pratiche Pubblicitarie**

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

ORDINANZA N. 79 DEL 28/04/2020

**OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA DEI MERCATI LIMITATAMENTE AI
GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI DI COMACCHIO CAPOLUOGO E PORTO
GARIBALDI. RECEPIMENTO DISPOSIZIONI ORDINANZA PRESIDENTE DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 66 DEL 22/04/2020.**

IL DIRIGENTE

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamati:

- il D.L. n. 6/2020 convertito con modificazione dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. n. 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. n. 11/2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il D.L. n. 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. n. 19/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 08/03/2020, DPCM



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

09/03/2020; DPCM 11/03/2020; DPCM 22/03/2020; DPCM 01/04/2020
nonché il DPCM 10/04/2020;

Visto il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 25/05/1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/98", e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 3 - comma 4° - che consente ai comuni di stabilire deroghe per le attività di vendita in forma itinerante;

Visto il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 26/11/2009, esecutiva ai sensi di Legge, ed in particolare il Titolo IV recante "Disciplina del commercio itinerante";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n. 45 del 21/03/2020 recante al punto 3 "Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna approvata con Decreto n. 66 del 22/04/2020 la quale prevede al punto 1 lett. F che sull'intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020 "Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi."

Considerata la possibilità di far ripartire i mercati settimanali di soli generi alimentari di Comacchio capoluogo il



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

mercoledì e di Porto Garibaldi il giovedì, le cui zone a merceologia alimentare sono più facilmente recintabili e delimitabili;

Valutata la possibilità di delimitare le zone del mercato con infrastrutture già in essere e con idonee transenne metalliche, prevedendo unicamente due varchi, uno di accesso e uno di uscita, sorvegliati da personale di controllo, a carico delle associazioni di categoria, che garantisca il contingentamento degli accessi e la vigilanza sulle misure di distacco sociale, onde evitare assembramenti, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste: distanziamento interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine anche da parte della clientela, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente dalle autorità competenti;

Considerato che gli attuali orari di svolgimento del mercato non consentirebbero l'organizzazione delle misure di contenimento in tempi utili, si deroga alla disciplina degli orari previsti per le operazioni di vendita di cui all'ordinanza n. 729 del 13/12/2007, prevedendo come orario di inizio delle operazioni di vendita le ore 07.45;

DISPONE

1) Fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui sopra e con le prescrizioni e cautele sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, la riapertura dei mercati settimanali di Comacchio Capoluogo il mercoledì e di Porto Garibaldi il giovedì unicamente alle attività autorizzate alla vendita in via esclusiva di generi alimentari sino al 03 maggio 2020 a condizione che sia presente idonea struttura di recinzione dell'area e regimazione degli accessi sorvegliata da personale a carico delle associazioni di categoria.

2) che gli orari di vendita rimangono quelli vigenti per il normale svolgimento del mercato, ad eccezione dell'orario di inizio delle operazioni di vendita previsto per le ore 07.45;

3) di comunicare la presente ordinanza alle Associazioni di categoria, per organizzare le necessarie operazioni di sorveglianza degli accessi e delle code, agli operatori interessati e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

4) la richiesta di collaborazione alla Polizia Municipale incaricata del controllo del rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza.



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V
DI BLASIO FABRIZIO / INFOCERT
SPA